



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 7 alle Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG (DSD)**

Valide dal 1° gennaio 2026

318.102.02 i DSD S7

01.26

## **Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2026**

Il presente supplemento precisa o modifica le disposizioni concernenti i temi seguenti:

- nuova disposizione sui «dividendi asimmetrici» con rimando alla giurisprudenza più recente (N. 2018.1);
- adeguamento alla nuova prassi fiscale del 2026 relativa all'esenzione dal pagamento dei contributi per i ribassi concessi dal datore di lavoro (precedente regolamentazione assegni REKA; N. 2071 e 2072);
- complemento del datore di lavoro alle indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio: precisazione (N. 2084);
- capitalizzazione delle rendite: precisazioni (N. 2100 e segg.);
- nozione di piano sociale: soppressione del rimando all'articolo 335h CO (N. 2143);
- aumento dell'esenzione per i regali in natura a un massimo di 600 franchi: adeguamento alla nuova prassi fiscale (N. 2157 e 2158);
- assegni per l'economia domestica e assegni familiari: precisazione (N. 2166 e 2171);
- assunzione dei costi da parte del nuovo datore di lavoro per una formazione conclusa: aggiunta (N. 2178);
- soldo dei pompieri: aumento della franchigia a 5400 franchi conformemente alle disposizioni di diritto tributario (N. 2201).

Infine, sono stati corretti alcuni piccoli errori e incoerenze ed è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale ([Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS fino al n. 83 compreso \[in tedesco e francese\]](#)).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/26.

## Abbreviazioni

LAFam	Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari; <a href="#">RS 836.2</a> )
Sélection de l'OFAS	Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS selezionata dall'UFAS (in tedesco et francese)

- 2018 I dividendi del 10 per cento ed oltre in rapporto al valore fiscale dei titoli sono presumibilmente eccessivi<sup>1</sup>.
- 2018.1 Nel caso di dividendi che non sono versati in proporzione  
1/26 ai diritti di partecipazione dei lavoratori (i cosiddetti dividendi asimmetrici), occorre innanzitutto separare la quota che rappresenta una retribuzione per il lavoro prestato individualmente (salario determinante). Solo successivamente si pone la questione di un computo parziale dei dividendi residui quale salario determinante secondo i N. 2012–2018<sup>2</sup>.
- 2071 I ribassi del 20 per cento al massimo concessi dal datore di  
1/26 lavoro su prodotti o servizi di terzi non sono soggetti all'obbligo di contribuzione, a condizione che non superino complessivamente 600 franchi l'anno. Se i ribassi sono superiori a questo importo, la parte eccedente è considerata salario determinante. In caso di prodotti o servizi di terzi concessi gratuitamente, si veda il N. 2158).
- 2072 Soppreso  
1/26
- 2084 Il datore di lavoro che versa temporaneamente l'intero  
1/26 salario anche durante il periodo nel quale il salariato non può lavorare a causa d'infortunio o di malattia deve pagare i contributi sulla parte di salario che completa le prestazioni assicurative (v. N. 2081). Se il datore di lavoro calcola il suo complemento in modo che il lavoratore non riceva un salario superiore a quello che riceverebbe se lavorasse pienamente, deve pagare i contributi soltanto sul complemento ridotto.

<sup>1</sup>	5	giugno	2008	<a href="#">Sélection de l'OFAS n° 15</a>	DTF	134	V	297
	3	dicembre	2015	<a href="#">Sélection de l'OFAS n° 55</a>	DTF	141	V	634
	24	gennaio	2019	<a href="#">Sélection de l'OFAS n° 68</a>	DTF	145	V	50
	20	gennaio	2025	9C_272/2024				<a href="#">Sélection de l'OFAS n° 83</a>
<sup>2</sup>	20	gennaio	2025	9C_272/2024				<a href="#">Sélection de l'OFAS n° 83</a>
	21	maggio	2025	<a href="#">9C_669/2024</a>				–

2100 Si applica la formula di calcolo seguente:  
1/26

Rendita annua x ponderazione che tiene conto della durata del versamento della rendita x fattore di conversione secondo la tabella

La scelta del fattore è dettata dal tipo di rendita:

- per rendite vitalizie immediate: capitale = rendita mensile x 12 x fattore «vitalizio»;
- per rendite transitorie immediate e rinviate: capitale = rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino all'età di riferimento x fattore «transitorio» fino all'età di riferimento (v. tabella);
- per rendite vitalizie rinviate: capitale = rendita mensile x 12 x fattore «rinvio».

La ponderazione è pari a 1 se il numero di mesi a beneficio di una rendita corrisponde al numero di mesi fino all'età di riferimento.

Se l'importo della rendita versata non è costante o la durata del suo versamento non copre l'intero periodo fino al raggiungimento dell'età di riferimento, viene calcolata una rendita media ponderando le rendite mensili.

Per le rendite transitorie rinviate il calcolo è uguale a quello per le rendite transitorie.

Se viene versata una 13<sup>a</sup> mensilità, questa va aggiunta proporzionalmente alla rendita mensile.

2102 I contributi sono dovuti al momento del primo versamento e  
1/26 devono essere riscossi secondo il principio del periodo di riferimento (Bestimmungsprinzip; v. le DRC).

2103 Se il fattore di conversione ponderato è  $\leq 1$ , i contributi sulle  
1/26 rendite vanno per principio riscossi continuamente. Lo stesso vale per le rendite transitorie in caso di pensionamento parziale (v. esempi 2.7 e 2.9 nell'Allegato 2). Occorre invece procedere a una capitalizzazione, se la rendita non inizia a essere versata immediatamente dopo la cessazione dell'attività lucrativa o se il datore di lavoro desidera un conteggio immediato.

- 2104  
1/26 Per evitare l'aggiramento dell'obbligo contributivo delle persone senza attività lucrativa, i redditi soggetti a contribuzione in seguito alla rinuncia alla capitalizzazione vanno registrati, in base al principio del periodo di riferimento, sotto il mese in cui cessa il rapporto di lavoro oppure sotto quello prima dell'inizio del pensionamento parziale ([art. 30<sup>ter</sup> LAVS](#); v. anche le D CA/CI).
- 2106 I calcoli possono essere effettuati mediante lo [strumento «Conversione di rendite in capitale secondo l'art. 7 lett. g OAVS»](#) messo a disposizione sul sito dell'UFAS ([www.ufas.admin.ch](http://www.ufas.admin.ch) > Contributi e prestazioni > Panoramica dei contributi > Ulteriori informazioni > Altri link).
- 2143  
1/26 Per piano sociale s'intende un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavoratori (rappresentanza dei lavoratori o sindacato) convengono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze<sup>3</sup>.
- 2157  
1/26 – *le prestazioni per il superamento di esami professionali*, in denaro o in natura, concesse quale riconoscimento per la buona riuscita dell'esame finale di tirocinio, o di un esame analogo, come pure di esami intermedi o finali di un ciclo di perfezionamento professionale, se queste prestazioni non superano il valore di 600 franchi per esame;
- 2158  
1/26 – *i regali in natura*, offerti abitualmente in particolari occasioni, come a Natale o capodanno, o concessi come riconoscimento una tantum per prestazioni di valore eccezionale o compiti particolari, se il loro valore complessivo non supera i 600 franchi all'anno. Determinante è il prezzo di costo a carico del datore di lavoro. I regali in oro e argento (compresi i lingotti e le monete) nonché in denaro WIR<sup>4</sup> sono considerati regali in natura. I regali in contanti sono considerati gratifiche e fanno parte del salario determinante;

---

<sup>3</sup>	12	febbraio	2007	–	DTF	133	III	213
<sup>4</sup>	12	maggio	1997	H 91/96 (consid. 4)	–			

- 2166  
1/26 – gli *assegni per l'economia domestica* (a volte denominati anche assegni familiari) concessi ai salariati sposati che vivono con il coniuge o il partner registrato e/o con figli e a salariati celibi, vedovi o divorziati che vivono con figli ai sensi del N. 2165<sup>5</sup>.

Si considerano assegni per l'economia domestica solo le prestazioni concesse in aggiunta al salario. Non è ammesso designare una parte del salario come assegno per l'economia domestica allo scopo di ottenerne l'esenzione dal pagamento dei contributi. Gli assegni per l'economia domestica sono prestazioni fisse, indipendenti dall'ammontare del salario e dal grado d'occupazione. Essi devono essere dello stesso importo per tutti i lavoratori di un'azienda che vi hanno diritto<sup>6</sup>.

- 2171  
1/26 Gli assegni familiari versati dal datore di lavoro in aggiunta a quelli obbligatori, ai quali i dipendenti hanno diritto in base al regolamento del personale o ad altre normative nel rispetto del principio della parità di trattamento, sono esenti da contributi fino a concorrenza:

- dell'importo semplice dell'assegno di formazione di cui all'[art. 5 cpv. 2 LAFam](#), per figlio *nel caso degli assegni per i figli e degli assegni di formazione* (N. 2165) e per economia domestica *nel caso degli assegni per l'economia domestica* (N. 2166);
- del quintuplo dell'assegno di formazione di cui all'[art. 5 cpv. 2 LAFam](#), per figlio *nel caso degli assegni di nascita e di adozione* (N. 2168).

Questa regola non si applica agli assegni secondo il N. 2167.

<sup>5</sup>	22	agosto	1984	RCC	1985	pag. 116	DTF	110	V	229
	29	giugno	1993	VSI	1995	pag. 29	DTF	119	V	385
<sup>6</sup>	17	ottobre	2022	9C_466/2021 (consid. 8.2 e 8.3)			DTF	148	V	385

- 2178  
1/26 I sussidi sono considerati pagati dal datore di lavoro anche se
- al momento della loro concessione non sussisteva un rapporto di lavoro, ma il beneficiario era tenuto per contratto a entrare al servizio del donatore (v. N. 2183) una volta conclusa la formazione<sup>7</sup>;
  - il nuovo datore di lavoro assume i costi di una formazione già conclusa al momento dell'assunzione (v. anche la cifra F 13.6 delle FAQ CSI sul certificato di salario).
- 2201  
1/26 – Conformemente alle disposizioni di diritto tributario ([art. 24 lett. f<sup>bis</sup> LIFD](#)) il soldo dei pompieri di milizia non è soggetto a contribuzione fino a concorrenza di un importo di 5400 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); fanno invece parte del salario determinante gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri.

---

<sup>7</sup> 27 agosto 1960 RCC 1960 pag. 398 DTFA 1960 pag. 191